

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 34 del 30/07/2020

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (INTRODUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA, EX ART. 660, L. 147/13, PER CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19).

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 19:23, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Assente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Assente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Bellucci Giorgia, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Renzi, Zamagni, Zilli e del Segretario Generale collegati dalla sala del Teatro A. Galli, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2020 (Introduzione dell'agevolazione tariffaria, ex art. 660, L. 147/13, per categorie utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19).

Il Presidente del Consiglio, su accordo del Consiglio Comunale, vista la proposta di delibera consiliare n. 41 del 01/07/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto, congiuntamente al punto 2 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna ad oggetto: "Conferma per il 2020 delle Tariffe TARI adottate per il 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18":

*"OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2020 (Introduzione dell'agevolazione tariffaria, ex art. 660, L. 147/13, per categorie utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19).*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio,

ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

- *il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;*
- *il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;*
- *il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

PRESO ATTO *che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;*

VISTE:

- *la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 102/2020/R/RIF recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”;*
- *la segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile 2020 a cui non è seguito un correlato mezzo di ristoro per sostenere le minori entrate afferenti ai tributi comunali;*
- *la delibera di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 7 maggio 2020 recante: “Misure straordinarie urgenti volte a mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi per contrastare l'emergenza da COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche in relazione ai giorni di chiusura delle attività e correlando le categorie tariffarie del DPR 158/1999 ai codici ATECO (combinazione alfanumerica che identifica un'attività economica in base al proprio settore), con una elencazione di minima, a titolo “esemplificativa e non esaustiva” (c.d. minimo regolatorio) che agisce apportando riduzioni alla sola quota variabile e rinviando ad un successivo provvedimento la copertura del minor gettito;*

CONSIDERATE *le difficoltà rilevate anche da IFEL/ANCI (in particolare la nota del 31 maggio 2020), che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici ATECO, utilizzati, invece, come riferimento sia nei provvedimenti nazionali, che regionali e locali di lockdown, sia nelle indicazioni di ARERA (tabelle allegate alla delibera di ARERA 158/2020);*

PRESO ATTO *della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;*

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di ridurre il carico della TARI, per l'anno 2020, nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, apportando riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

PRESO ATTO che tale agevolazione e/o riduzione potrà essere concessa, senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle categorie tariffarie ex DPR 158/99 (cd Decreto Ronchi) a cui l'Osservatorio Rifiuti in vigore nel Comune di Rimini fa riferimento, così come indicate nella relazione tecnica allegata alla presente proposta e che, da un confronto con la banca dati dell'Ufficio Tari, presentano maggior analogia con i codici ATECO relativi alle attività per le quali era stata disposta la chiusura e ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dei DPCM di restrizione con quelli di riapertura si evince che il periodo medio di chiusura obbligatoria per le attività economiche (di seguito AAEE) è pari a circa 1,8/mese, per cui in termini percentuali la riduzione della TARI annuale ad esso parametrata si attesterebbe al 15%, ma si ritiene necessario apportare uno sconto che possa sostenere in modo più ampio il disagio che le AAEE hanno dovuto sopportare, anche in ragione del fatto che le persone non potevano circolare, **graduandolo al 25% dell'intera tassa (sia quota fissa che variabile)**, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

RITENUTO che alle categorie che hanno subito una chiusura più estesa, come scuole, teatri, cinema, impianti sportivi, palestre, fiera, centro congressi, sale da ballo e discoteche sarà riconosciuta **uno sconto del 30%**, pur sempre senza autocertificazione, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

RITENUTO, altresì, opportuno che le attività escluse dalle categorie suddette (di cui al gruppo C della relazione tecnica) considerate "aperte miste" nella fase del lockdown, che autocertifichino di aver diritto alla riduzione, perché in possesso di un codice ATECO rientrante tra quelli oggetto di chiusura temporanea/sospensione in base ai DPCM, potranno parimenti presentare apposita istanza di riduzione causa COVID, entro la data del 16 dicembre 2020;

RITENUTO di applicare per la categoria degli stabilimenti balneari, che in base all'Ordinanza Emilia-Romagna n. 1/2019 avrebbero potuto avviare i lavori il sabato precedente alla Pasqua e l'attività balneare vera e propria a fine maggio, ma hanno subito restrizioni circa l'accesso alle spiagge per lo svolgimento dei lavori di manutenzione, **uno sconto del 5% sulla tariffa annuale**, sempre senza autocertificazione, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

VALUTATA l'opportunità di riconoscere per le attività sospese che già usufruivano della riduzione per stagionalità ex art. 19 del Regolamento comunale TARI, **uno sconto, comprensivo anche della preesistente riduzione per stagionalità, del 30%**;

RITENUTO che per gli eventuali casi particolari non contemplati si provvederà ad una valutazione individuale dietro specifica richiesta dello stesso contribuente;

OSSERVATO che tali riduzioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "TARI Sconto per Covid-19", come richiesto dal Dirigente

del Settore Risorse Tributarie, con nota n. 139896 del 09/06/2020, nel rispetto dell'art. 660 della legge n. 147 del 2013;

RITENUTO opportuno che per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate scadenti: il **30 settembre** e **16 dicembre**. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **30 settembre**;

CONSIDERATA pure la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione di quanto disposto dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.19, n.157, che recita "All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali", con conseguente revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche (All. 1 al Regolamento TARI) e spostamento degli studi professionali dalla categoria 11 a) alla categoria 12 a);

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nel prospetto di raffronto di cui all'allegato B), che formano entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE:

- la deliberazione di G.C. n. 95 del 22.04.2014 avente ad oggetto: "Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione" con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;
- la deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" e le s.m.i. approvate con le seguenti deliberazioni: C.C. n. 108 del 25.09.2014; C.C. n. 42 del 21.05.2015; C.C. n. 9 del 28.05.2017; C.C. n. 10 del 22.03.2018; C.C. n. 12 del 26.03.2019, C.C. n. 16 del 30.04.2020;
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.04.2020 avente ad oggetto: "Misure eccezionali in materia di TARI ed altre entrate minori per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19" che aveva sospeso la scadenza della prima rata TARI al 31.07.2020;

DATO ATTO che:

- che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;
- di quanto previsto dall'art.13, commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e s.m.i., secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste;

- a) *al Decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che lo ha prorogato dal 31.03.2020 al 30.04.2020;*
- b) *dal Decreto Cura Italia (art. 107, comma 2) che, per l'esercizio 2020, lo ha differito al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020;*
- *di quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*

CONSIDERATO che:

- *i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13, commi 15 e 15 ter, D.L. 201/11 e art. 53, comma 16, L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01.01.2020;*

VISTA *la relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile della TARI, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);*

VISTO *l'allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);*

VISTO *il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche apportate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);*

DATO ATTO *che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;*

VISTO *il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;*

VISTO *il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari (Settore Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;*

VISTO *il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 13.07.2020, allegato parte integrante;*

VISTO *il parere espresso in data 22.07.2020 dalla I e dalla V Commissione Consiliare, riunite in seduta congiunta;*

ACQUISITO *il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;*

Il Presidente del Consiglio Donati, pone quindi in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco alla proposta in oggetto, prot. n. 193690 del 27/07/2020, così formulato:

“VISTO

Che le modifiche in corso di approvazione nel regolamento in oggetto fanno parte della serie di misure adottate dal Comune di Rimini per fronteggiare le urgenze conseguenti alla pandemia COVID19, a partire dal differimento del pagamento dei tributi, e sostenere famiglie e imprese in un momento che si è immediatamente presentato come un'enorme crisi di liquidità, ma può evolversi anche in emergenza economica e sociale;

CONSIDERATO

Che occorre favorire la ripartenza delle nostre aziende, specie le attività stagionali e balneari, le quali, più di altre, ne subiranno le conseguenze economiche, in quanto il loro risultato e' fortemente pregiudicato dalla riduzione di presenze turistiche estive, riconoscendo una percentuale di sconto maggiore di quella inserita nella proposta di che trattasi;

TENUTO CONTO

Che dall'andamento degli incassi riferiti all'acconto IMU 2020, è possibile rivedere la riduzione del gettito annuale in € 5.700.000, anziché in € 6.500.000, come inizialmente comunicato dal Settore Risorse Tributarie in occasione della manovra di salvaguardia;

SI PROPONE il seguente emendamento

Nel testo della proposta di Delibera, sostituire i capoversi 14° e 15°, come segue:

- *RITENUTO di applicare per la categoria degli stabilimenti balneari, che in base all'Ordinanza Emilia-Romagna n. 1/2019 avrebbero potuto avviare i lavori il sabato precedente alla Pasqua e l'attività balneare vera e propria a fine maggio, ma hanno subito restrizioni circa l'accesso alle spiagge per lo svolgimento dei lavori di manutenzione, uno sconto del 10% sulla tariffa annuale, sempre senza autocertificazione, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;*
- *VALUTATA l'opportunità di riconoscere per le attività sospese che già usufruivano della riduzione per stagionalità ex art. 19 del Regolamento comunale TARI, uno sconto, comprensivo anche della preesistente riduzione per stagionalità, del 40%.*

All'art 20 bis del Regolamento in oggetto, intitolato “INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19”, al comma 1, sostituire le lettere b) e d) come segue:

- *lettera b), per le utenze non domestiche stagionali ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, rientranti nelle categorie tariffarie di cui alla tab. 1 dell'allegato 3 del medesimo regolamento “Categorie tariffarie DPR 158/99 che hanno subito le sospensioni obbligatorie indicate dai DPCM emanati per il COVID-19” verrà concesso uno sconto del 40%, comprensivo delle precedenti riduzioni per stagionalità in essere, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni esistenti;*

- **lettera d)**, alla categoria degli stabilimenti balneari è riconosciuto uno sconto del 10%, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni esistenti.

Nel testo della proposta di Delibera, sostituire il capoverso 17°, come segue:

- OSSERVATO che tali riduzioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "TARI Sconto per Covid-19", come richiesto dal Dirigente Settore Risorse Tributarie con nota n. 139896 del 09/06/2020, nel rispetto dell'art. 660 della L. 147 del 2013 e nota n. 189156 del 22/07/2020;

-

Nel testo della proposta di Delibera, inserire dopo il suddetto capoverso 17°, i seguenti capoversi:

PRESO ATTO che il costo atteso delle agevolazioni in oggetto e' di € 4.200.000,00, come si può evincere dalle previsioni espresse nella relazione del Dirigente del Settore Risorse Tributarie (Allegato A) per € 3.400.000,00 e dalla nota n. 189156 del 22/07/2020, a firma del medesimo dirigente, per € 800.000,00;

PRESO ATTO che il Bilancio 2020 - 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 19 dicembre 2019, immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 6 del 09/01/2020 di approvazione del P.E.G. 2020-2022;

DATO ATTO che in base alla richiesta precedentemente citata n. 189156 del 22/07/2020 occorre apportare al Bilancio di previsione 2020/2022 la conseguente variazione di parte corrente come dettagliate nell'All. 2), parte integrante del presente atto così riassunte:

	2020
<i>aumento risorse</i>	800.000,00
<i>aumento interventi</i>	800.000,00

DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori rispetto all'emendamento ed alla proposta di variazione di bilancio (All. 1 corredo);

Nella parte dispositiva della delibera, inserire dopo il punto 4) i seguenti ulteriori punti e conseguentemente aggiornarne la numerazione complessiva:

- 5) di approvare la variazione di bilancio specificatamente dettagliata nell'allegato elenco informatico riportante le operazioni contabili (All. 2 - parte integrante);

- 6) di dare atto che le variazioni apportate con il presente provvedimento comportano complessivamente per l'esercizio 2020 un aumento di entrate pari a € 800.000,00 ed un contestuale aumento di spesa pari a € 800.000,00;
- 7) di trasmettere la presente variazione al Tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'art. 175, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. (All. 3 – parte integrante);
- 8) di pubblicare, ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nel sito internet dell'ente, le variazioni al bilancio di previsione di cui alla presente proposta;”

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	18	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	11	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Manfroni, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato

La Consiglieria Trombetta, a causa di problemi col collegamento, ha comunicato il proprio voto durante la votazione, nella chat della piattaforma di videoconferenza Collaborate Space.

Il Presidente ne ha dato immediatamente comunicazione all'aula.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, e l'emendamento sopra votato, pone in votazione la proposta nella formulazione di seguito trascritta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 102/2020/R/RIF recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”;
- la segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile 2020 a cui non è seguito un correlato mezzo di ristoro per sostenere le minori entrate afferenti ai tributi comunali;
- la delibera di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 7 maggio 2020 recante: “Misure straordinarie urgenti volte a mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi per contrastare l'emergenza da COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche in relazione ai giorni di chiusura delle attività e correlando le categorie tariffarie del DPR 158/1999 ai codici ATECO (combinazione alfanumerica che identifica un'attività economica in base al proprio settore), con una elencazione di minima, a titolo “esemplificativa e non esaustiva” (c.d. minimo regolatorio) che agisce apportando riduzioni alla sola quota variabile e rinviando ad un successivo provvedimento la copertura del minor gettito;

CONSIDERATE le difficoltà rilevate anche da IFEL/ANCI (in particolare la nota del 31 maggio 2020), che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non

domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici ATECO, utilizzati, invece, come riferimento sia nei provvedimenti nazionali, che regionali e locali di lockdown, sia nelle indicazioni di ARERA (tabelle allegate alla delibera di ARERA 158/2020);

PRESO ATTO della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di ridurre il carico della TARI, per l'anno 2020, nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, apportando riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

PRESO ATTO che tale agevolazione e/o riduzione potrà essere concessa, senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle categorie tariffarie ex DPR 158/99 (cd Decreto Ronchi) a cui l'Osservatorio Rifiuti in vigore nel Comune di Rimini fa riferimento, così come indicate nella relazione tecnica allegata alla presente proposta e che, da un confronto con la banca dati dell'Ufficio Tari, presentano maggior analogia con i codici ATECO relativi alle attività per le quali era stata disposta la chiusura e ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dei DPCM di restrizione con quelli di riapertura si evince che il periodo medio di chiusura obbligatoria per le attività economiche (di seguito AAEE) è pari a circa 1,8/mese, per cui in termini percentuali la riduzione della TARI annuale ad esso parametrata si attesterebbe al 15%, ma si ritiene necessario apportare uno sconto che possa sostenere in modo più ampio il disagio che le AAEE hanno dovuto sopportare, anche in ragione del fatto che le persone non potevano circolare, **graduandolo al 25% dell'intera tassa (sia quota fissa che variabile)**, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

RITENUTO che alle categorie che hanno subito una chiusura più estesa, come scuole, teatri, cinema, impianti sportivi, palestre, fiera, centro congressi, sale da ballo e discoteche sarà riconosciuta **uno sconto del 30%**, pur sempre senza autocertificazione, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

RITENUTO, altresì, opportuno che le attività escluse dalle categorie suddette (di cui al gruppo C della relazione tecnica) considerate "aperte miste" nella fase del lockdown, che autocertifichino di aver diritto alla riduzione, perché in possesso di un codice ATECO rientrante tra quelli oggetto di chiusura temporanea/sospensione in base ai DPCM, potranno parimenti presentare apposita istanza di riduzione causa COVID, entro la data del 16 dicembre 2020;

RITENUTO di applicare per la categoria degli stabilimenti balneari, che in base all'Ordinanza Emilia-Romagna n. 1/2019 avrebbero potuto avviare i lavori il sabato precedente alla Pasqua e l'attività balneare vera e propria a fine maggio, ma hanno subito restrizioni circa l'accesso alle spiagge per lo svolgimento dei lavori di manutenzione, uno sconto del **10%** sulla tariffa annuale, sempre senza autocertificazione, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

VALUTATA l'opportunità di riconoscere per le attività sospese che già usufruivano della riduzione per stagionalità ex art. 19 del Regolamento comunale TARI, uno sconto, comprensivo anche della preesistente riduzione per stagionalità, del **40%**;

RITENUTO che per gli eventuali casi particolari non contemplati si provvederà ad una valutazione individuale dietro specifica richiesta dello stesso contribuente;

OSSERVATO che tali riduzioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "TARI Sconto per Covid-19", come richiesto dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, con nota n. 139896 del 09/06/2020, nel rispetto dell'art. 660 della legge n. 147 del 2013 e nota n. 189156 del 22.07.2020;

PRESO ATTO che il costo atteso delle agevolazioni in oggetto e' di € 4.200.000,00, come si può evincere dalle previsioni espresse nella relazione del Dirigente del Settore Risorse Tributarie (Allegato A) per € 3.400.000,00 e dalla nota n. 189156 del 22/07/2020, a firma del medesimo dirigente, per € 800.000,00;

PRESO ATTO che il Bilancio 2020 - 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 19 dicembre 2019, immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 6 del 09/01/2020 di approvazione del P.E.G. 2020-2022;

DATO ATTO che in base alla richiesta precedentemente citata n. 189156 del 22/07/2020 occorre apportare al Bilancio di previsione 2020/2022 la conseguente variazione di parte corrente come dettagliate nell'All. 2), parte integrante del presente atto così riassunte:

	2020
aumento risorse	800.000,00
aumento interventi	800.000,00

DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori rispetto all'emendamento ed alla proposta di variazione di bilancio (All. 1);

RITENUTO opportuno che per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate scadenti: il **30 settembre** e **16 dicembre**. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **30 settembre**;

CONSIDERATA pure la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione di quanto disposto dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.19, n.157, che recita "All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di

credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”, con conseguente revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche (All. 1 al Regolamento TARI) e spostamento degli studi professionali dalla categoria 11 a) alla categoria 12 a);

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nel prospetto di raffronto di cui all'allegato B), che formano entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE:

- la deliberazione di G.C. n. 95 del 22.04.2014 avente ad oggetto: “Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione” con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;
- la deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” e le s.m.i. approvate con le seguenti deliberazioni: C.C. n. 108 del 25.09.2014; C.C. n. 42 del 21.05.2015; C.C. n. 9 del 28.05.2017; C.C. n. 10 del 22.03.2018; C.C. n. 12 del 26.03.2019, C.C. n. 16 del 30.04.2020;
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.04.2020 avente ad oggetto: “Misure eccezionali in materia di TARI ed altre entrate minori per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19” che aveva sospeso la scadenza della prima rata TARI al 31.07.2020;

DATO ATTO che:

- che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;
- di quanto previsto dall'art.13, commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e s.m.i., secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste:
 - a) al Decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che lo ha prorogato dal 31.03.2020 al 30.04.2020;
 - b) dal Decreto Cura Italia (art. 107, comma 2) che, per l'esercizio 2020, lo ha differito al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- di quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13, commi 15 e 15 ter, D.L. 201/11 e art. 53, comma 16, L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01.01.2020;

VISTA la relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile della TARI, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO l'allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche apportate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari (Settore Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 13.07.2020, allegato parte integrante;

VISTO il parere espresso in data 22.07.2020 dalla I e dalla V Commissione Consiliare, riunite in seduta congiunta;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

ESPERITA la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva la proposta così come precedentemente emendata, con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	19	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	0	

Astenuti Nr.	10	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Manfroni, Mauro, Pecci, Renzi, Trombetta, Zilli e Zoccarato
--------------	----	---

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dall'Allegato B) nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato C), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- 5) **DI APPROVARE** la variazione di bilancio specificatamente dettagliata nell'allegato elenco informatico riportante le operazioni contabili (All. 2 - parte integrante);
- 6) **DI DARE ATTO** che le variazioni apportate con il presente provvedimento comportano complessivamente per l'esercizio 2020 un aumento di entrate pari a € 800.000,00 ed un contestuale aumento di spesa pari a € 800.000,00;
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente variazione al Tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'art. 175, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. (All. 3 – parte integrante);
- 8) **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nel sito internet dell'ente, le variazioni al bilancio di previsione di cui alla presente proposta;"
- 9) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009;
- 10) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento;

ESPERITA la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	19	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	10	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Manfroni, Mauro, Pecci, Renzi, Trombetta, Zilli e Zoccarato

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Consiglieria Trombetta, a causa di problemi con il collegamento, ha comunicato i propri voti (sulla proposta emendata e sull'immediata eseguibilità) durante la votazione, nella chat della piattaforma di videoconferenza Collaborate Space.

Il Presidente ne ha dato immediatamente comunicazione all'aula.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni